PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
Articolo 8	*Articolo 8*
Entro due anni dalla notifica della presente decisione la Commissione riferisce al Parlamento e al Consiglio in merito al suo funzionamento e propone ogni opportuna modifica. A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione utile sull'applicazione della presente decisione.	Entro due anni dalla notifica della presente decisione la Commissione riferisce al Parlamento e al Consiglio in merito al suo funzionamento e propone ogni opportuna modifica. A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione utile sull'applicazione della presente decisione. La relazione della Commissione esamina altresì il problema relativo all'adeguato coordinamento della notifica ai sensi della presente decisione con la notifica a norma di altri strumenti comunitari.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (1)

(94/C 200/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 252 def.

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 27 giugno 1994)

Il 13 luglio 1993 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto.

Visto il parere emesso dal Parlamento europeo nella seduta del 15 dicembre 1993, la proposta iniziale è modificata come segue.

1) È inserito il seguente considerando:

«considerando che l'esportatore deve impegnarsi a rispettare le norme della presente direttiva anche per quanto riguarda l'esportazione di animali vivi;».

2) All'articolo 1, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. All'articolo 3, paragrafo 1 è inserito il testo seguente:

"aa) — lo spazio per gli animali rispetta le misure stabilite nel capitolo VI dell'allegato, per gli animali ivi menzionati;

— fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (*), la durata massima del trasporto e la durata minima del periodo di riposo sono conformi alle norme fissate nel capitolo I, parte A, punto 2, lettera d) dell'allegato, per gli animali ivi menzionati;

(*) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 1."»

3) All'articolo 1, il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. All'articolo 5, il punto 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

"b) stabilisca, per i viaggi di durata superiore a quella prevista al capitolo I, parte A, punto 2, lettera d) dell'allegato, un itinerario — comprendente i punti di sosta e di trasferimento — che consenta il riposo degli animali durante il viaggio per un periodo almeno pari a quello precisato nel capitolo I, parte A, punto 2, lettera d), l'alimentazione, l'abbeveraggio e, se necessario, lo scarico e la stabulazione nel rispetto delle prescrizioni della presente direttiva a seconda del tipo di animali da trasportare. Per gli animali non compresi nel capitolo I, parte A, punto 2, lettera d) dell'allegato, l'itinerario deve essere stabilito per viaggi di durata superiore alle 24 ore."»

(1) GU n. C 250 del 14. 9. 1993, pag. 12.

4) All'articolo 1, è inserito un nuovo punto 5a):

«5a) Al capitolo III è inserito un nuovo articolo 11 bis:

"Articolo 11 bis

Gli esportatori di animali verso paesi terzi debbono garantire per iscritto che le disposizioni della presente direttiva saranno rispettate per l'intero viaggio e che provvedimenti adeguati sono stati presi a tal fine."»

5) All'articolo 1, il punto 11 è sostituito dal testo seguente:

«11. Il capitolo I, parte A, punto 2, lettera d) dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

"Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati, alimentati e lasciati riposare a intervalli di tempo adeguati. Gli intervalli di tempo massimi (in ore) applicabili per taluni tipi di animali sono i seguenti:

Tipo di animale	Abbeveraggio	Alimentazione
Vitelli (fino a sei mesi)	8	8
Vacche in lattazione	8	22
Bovini adulti	8	22
Equini	8	8
Suini	8	22
Ovini/Caprini	8	22

Tutti gli animali devono riposare per almeno 8 ore mentre vengono alimentati. Dopo 24 ore di viaggio (ivi compresi i periodi di riposo) tutti gli animali devono riposare per 10 ore."»

6) All'articolo 1, il punto 13 è sostituito dal testo seguente:

«13. È aggiunto all'allegato il seguente capitolo VI:

"CAPITOLO VI

SPAZIO MINIMO

47. I seguenti spazi minimi si applicano ai trasporti ferroviari, aerei, stradali e marittimi:

Bovini/Suini/Equini			Ovini/Caprini		Pollame	
m²/Animale			Peso vivo massimo (kg)		cm²/kg	Peso vivo massimo (kg)
Ore di viaggio			Tosati	non tosati		
0,15		< 25	18		190	< 1,6
0,20			30	18	180	1,6—1,9
0,25				30	160	2,0—2,5
0,30			50		140	2,6—3,0
0,35		60			120	3,1—4,0
0,40	< 50	80	> 50		115	4,1—5,0
0,50		100		> 50	110	> 5,0" »
0,70	100	> 120				
0,95	200					
1,30	300					
1,70	400					
1,80	500					
2,00	600					
2,20	700					

7) All'articolo 1, il punto 14 è abolito.